

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. 2/ASURDG DEL 04/01/2013**

**Oggetto: Itop Spa Officine Ortopediche – Decreto Ingiuntivo n. 349/2012 del G.d.P. di Palestrina – Introduzione giudizio di opposizione. Nomina legale fiduciario.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

**- D E T E R M I N A -**

1. di provvedere, per tutelare gli interessi dell'Asur Marche, alla introduzione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 349/2012 emesso dal Giudice di Pace di Palestrina;
1. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all'Avv. Tina Chiarelli, con Studio in Palestrina (RM) Via Pedemontana, 5;
2. di dare atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa da ritenersi pari al costo per spese legali di incarico di € 300,00, oltre Iva e Cap, per contributo unificato per l'introduzione dell'opposizione, indicativamente del costo di €18.50, e per le notifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso del giudizio, di non facile preventivazione;

3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;
4. di rendere, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

Ancona, sede legale ASUR.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
*(Dott. Alberto Carelli)*

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
*(Dott. Giorgio Caraffa)*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Dott. Piero Ciccarelli)*

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(Area Affari Generali e Contenzioso)**

**Normativa di riferimento:**

- Legge 13/2003 della Regione Marche e successive modifiche.
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo.
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile.

**ISTRUTTORIA:**

**Premesso:**

- Che in data 30.11.2012 è stato notificato per conto della ITOP S.p.a. Officine Ortopediche, difesa dall'Avv. Antonio Borraccino, con studio in Via Ruggero Bonghi, n. 11B, il Decreto Ingiuntivo, n. 349/2012 emesso dal Giudice di Pace di Palestrina, acquisito in pari data al n. 30943 del protocollo dell'Asur Marche – Direzione Generale, finalizzato ad ingiungere il pagamento di €168,00 oltre interessi legali, dalla scadenza al saldo, nonchè i compensi in favore della attrice, liquidati in € 60,00, oltre IVA e CPA, ed € 20,00 per spese, da liquidarsi in favore del Procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, a seguito del mancato pagamento da parte dell'Asur della spesa di registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 422/2008.
- Che in data 05.12.2012 il medesimo Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, emesso dal Giudice di Pace di Palestrina, n. 349/2012 è stato nuovamente notificato per conto della ITOP S.p.a. Officine Ortopediche, difesa dall'Avv. Antonio Borraccino, con studio in Via Ruggero Bonghi, n. 11B, acquisito in pari data al n. 31298 del protocollo dell'Asur Marche – Direzione Generale.
- Che l'Asur ha provveduto da tempo al pagamento della sorte portata dal Decreto Ingiuntivo n.422/08 emesso dal Giudice di Pace di Palestrina, nonchè le conseguenti spese legali, in base a quanto emerso dall'atto di precetto notificato in data 13.07.2009, prot. N. 13379.
- Che mai è preceduta richiesta di pagamento della tassa di registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 422/08 nè da parte della ITOP S.p.a. Officine Ortopediche, né da parte dell'Avv. Antonio Borraccino;
- Che il Decreto Ingiuntivo n. 349/2012 non è stato preceduto né da richiesta di pagamento, né da apposita diffida in tal senso;

- Che si ritiene il comportamento della ITOP S.p.a. Officine Ortopediche e del difensore di questa non conforme ad un rapporto di buona fede e correttezza in campo sia contrattuale che giudiziario, in quanto l'Asur avrebbe potuto provvedere al pagamento della somma oggetto di Decreto Ingiuntivo sulla base di semplice richiesta, evitando, così, il pagamento delle spese legali portate dal provvedimento giudiziario;
- Che l'atteggiamento della ITOP S.p.a. Officine Ortopediche e, quindi, del difensore della stessa, Avv. Antonio Borraccino, si presume coincida con un comportamento di parcellizzazione del credito e della domanda giudiziale relativamente ad un unico credito, tanto che tale situazione si ritiene possa essere oggetto di esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza;
- Che, in ogni caso, la parcellizzazione della richiesta e dell'azione giudiziaria sembra emergere proprio dal Decreto Ingiuntivo n. 349/2012 emesso dal Giudice di Pace di Palestrina, in quanto basato sulla richiesta della tassa di registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 422/08 emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria, relativamente al quale L'Avv. Antonio Borraccino aveva già notificato l'atto di precetto sopra menzionato che prevedeva, tra le voci ivi elencate, anche "Registrazione decreto e costo" e "Accesso Uff. Registro", presumibilmente a testimonianza del fatto che l'importo della tassa di registrazione del titolo era già conosciuto dal menzionato difensore e sarebbe potuto essere inserito nello stesso atto per ottenerne il pagamento;
- Che si rende necessaria l'introduzione dell'apposito giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 349/2012 dinanzi al Giudice di Pace di Palestrina al fine di tutelare i diritti dell'Asur;
- Che eventuali legali interni nominati dovrebbero sottoporsi a trasferte presso il Giudice di Pace di Palestrina per presenziare alle udienze del giudizio di opposizione che potrebbero complicare l'organizzazione del lavoro del relativo Ufficio, gravando ulteriormente sul carico di lavoro già oneroso, data la carenza di personale preposto;
- Che, comunque, l'eventuale nomina di un legale interno comporterebbe la necessità di nominare un legale domiciliatario presso il foro laziale competente che effettui il deposito degli atti, le notifiche e le altre incombenze conseguenti, fatto che condurrebbe alla necessità di un inevitabile esborso per l'Ente, che andrebbe a gravare ulteriormente quanto meno le spese per i trasferimenti del legale interno;

- Che l'Avv. Capriotti, con missiva via fax del 19.12.2012, acquisita in data 19.12.2012 al n. 32534 del protocollo Asur, ha comunicato di aver contattato il legale, Avv. Tina Chiarelli, con Studio in Palestrina (RM) Via Pedemontana, 5, che gli avrebbe manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico difensivo relativamente all'introduzione dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 349/2012 emesso dal Giudice di Pace di Palestrina con un costo per spese legali di incarico di € 300,00, oltre Iva e Cap, e per contributo unificato per l'introduzione dell'opposizione, indicativamente del costo di € 18.50, e per le notifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso del giudizio, di non facile preventivazione;
- Che con nota inviata via fax del 20.12.2012, acquisita in data 21.12.2012 al n. 32754 del protocollo Asur, l'Avv. Tina Chiarelli ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico alle condizioni di cui al punto precedente, confermando quanto comunicato dall'Avv. Domenico Capriotti;

#### **ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:

1. di provvedere, per tutelare gli interessi dell'Asur Marche, alla introduzione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 349/2012 emesso dal Giudice di Pace di Palestrina;
2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all'Avv. Tina Chiarelli, con Studio in Palestrina (RM) Via Pedemontana, 5;
3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;
4. di rendere, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

#### **Il Responsabile dell'Istruttoria**

Avv. Lorenzo Diomedì

#### **Il Responsabile del Procedimento**

Avv. Lucia Cancellieri

## Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR

Si attesta la copertura economico della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento tramite appositi accantonamenti effettuati nell'esercizio 2012 al conto 0202030101 Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, da ritenersi quantificate in circa € 300,00, oltre Iva e Cap, del contributo unificato, indicativamente pari ad € 18.50, e delle notifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso del giudizio, di non facile preventivazione.

(Dott. Alessandro Maccioni)

### - ALLEGATI -

1. Copia del Decreto Ingiuntivo, n. 349/2012 emesso dal Giudice di Pace di Palestrina;
2. Copia della comunicazione dell'Avv. Domenico Capriotti del 19.12.2012, acquisita al n. 32534 del 19.12.2012.